

TAR Sicilia, Sezione I Catania - Sentenza 02/10/2006 n. 1544  
legge 109/94 Articoli 13, 17, 19 - Codici 11.3, 17.2, 19.3

Nell'appalto integrato di cui all'art. 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. (nel testo recepito in Sicilia) il "concorrente" è l'appaltatore che partecipa alla gara, il quale deve dimostrare nell'offerta il possesso dei requisiti professionali previsti dal bando per la redazione del progetto esecutivo, e ciò anche mediante l'eventuale ricorso a professionisti esterni. Tuttavia, a differenza delle gare per incarichi di progettazione, nell'appalto integrato i progettisti non assumono la qualità di concorrenti, né quella di titolari del rapporto contrattuale con l'Amministrazione in caso di eventuale aggiudicazione, trattandosi di semplici collaboratori esterni delle imprese partecipanti alla gara. Ciò è comprovato dall'art. 140, comma 6, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. in base al quale, "qualora il progetto esecutivo redatto dall'impresa non sia ritenuto meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell'appaltatore" (T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 25 luglio 2005, n. 1237). Il sistema delineato in materia di RTI dalla legge 166/02, di riforma della Merloni, ha configurato una fattispecie compiuta che supera il mancato richiamo, da parte dell'art. 3, comma 8, del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e s.m., delle ipotesi di raggruppamento temporaneo di cui all'art. 17, comma 1, lett. g) della legge n. 109/1994 e s.m., specialmente se si considera che a norma del nuovo art. 13 della medesima legge è stato dato positivo riconoscimento alla figura della associazione mista. Tale forma di aggregazione tra imprese è data da quel raggruppamento che, all'interno di una associazione "verticale" e relativamente alla categoria prevalente o a quella/e scorporata/e, ammette l'assunzione dei relativi lavori da parte di più imprese a loro volta riunite "in orizzontale". Risolta normativamente la possibilità di ricorrere alle ATI miste, le attività di progettazione nell'appalto integrato, serventi ed ausiliarie, nella economia dell'affare, rispetto all'obiettivo comune alle parti di scambiare la prestazione dell'appaltatore -realizzazione dell'opera - con il prezzo, non sono qualitativamente differenti dalla parte di opera che rientra nella categoria scorporabile; si tratta di un'"opus" delineato e compiuto, come tale delimitato ed identificato che quindi può essere legittimamente riferito ad un "gruppo" di esecutori, riunito in senso orizzontale, con in più la garanzia che, comunque, di questo gruppo di esecutori risponde sempre e comunque l'appaltatore, proprio perché su di esso grava la responsabilità dell'oggetto del contratto, ossia la realizzazione dell'opera.